



GUIDA ALLA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA PER IL RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA IURE SANGUINIS PRESSO GLI UFFICI DI STATO CIVILE DEL COMUNE DI PADOVA

ALCUNE PREMESSE DOVEROSE

Per chiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'ufficio di Stato Civile del Comune di Padova è necessario essere residenti nel Comune, essendo la residenza l'elemento necessario per stabilire l'ente competente a seguire la pratica (si veda [GUIDA CITTADINANZA ANAGRAFE](#)).

Il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis è un procedimento complesso che prevede un termine massimo per la conclusione di 180 giorni, a partire dal giorno di presentazione dell'istanza.

La richiesta può essere presentata direttamente dall'interessato/interessata, senza la necessità di intermediari, data la necessità di contatti continui e diretti tra il personale dell'ufficio e il/la richiedente cittadinanza.

L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Il/la richiedente lo status di cittadino/a italiano/a dovrà fissare un appuntamento per la consegna della documentazione necessaria all'Ufficio Cittadinanza del servizio di Stato Civile inviando una mail all'indirizzo statocivile@comune.padova.it

Nella mail dovranno essere indicati i seguenti dati:

- come oggetto "*richiesta di appuntamento per riconoscimento cittadinanza italiana*";
- cognome e nome, data e luogo di nascita del/della richiedente cittadinanza;
- un recapito telefonico.

Il procedimento potrà essere avviato solamente dopo il pagamento del contributo amministrativo di 600€ (previsto dalla delibera della Giunta Comunale di questo Comune n. 2025/0054 del 04/02/2025). **Le modalità di pagamento verranno indicate al/alla richiedente dall'Ufficio cittadinanza a mezzo mail.** Il mancato pagamento del contributo amministrativo rende impossibile l'avvio del procedimento.

Dopo l'avvenuto pagamento, verrà fissato a mezzo mail un appuntamento al/alla richiedente per la consegna della documentazione necessaria. Il/la richiedente dovrà presentarsi presso l'Ufficio Cittadinanza del servizio di Stato Civile in Piazza dei Signori, 23 (secondo piano), nel giorno e ora indicati nella mail con la seguente documentazione:

1. **modulo di richiesta di riconoscimento del possesso cittadinanza italiana**, debitamente compilato e sottoscritto;
2. **originale e fotocopia del passaporto** in corso di validità;
3. (eventuale) **originale e fotocopia del permesso di soggiorno** / ricevuta con appuntamento presso la Questura per il rilascio del permesso di soggiorno;
4. **n. 1 marca da bollo di 16,00€**;
5. **documentazione indicata nella Circolare del Ministero dell'Interno n. K.28.1 del 08/04/1991.**

ALCUNE INDICAZIONI SULLA COMPILAZIONE DEL MODULO DI RICHIESTA:

Nel modulo di richiesta di riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana deve essere indicato il **Comune italiano di nascita dell'avo emigrato dall'Italia**. Si precisa che il Regno d'Italia fu costituito il 17/03/1861. Il Veneto entrò a farne parte nel 1866, ed il Friuli-Venezia Giulia dal 16/07/1920. Gli uffici di stato civile sono stati costituiti nel Regno dal primo gennaio 1866, mentre nel Veneto dal 01/09/1871 e nel Friuli-Venezia Giulia e in Trentino dal 01/09/1924.

Pertanto:

- se l'avo è nato prima della istituzione degli uffici di stato civile e, quindi, non è possibile avere il suo atto di nascita, l'interessato deve presentare il certificato di battesimo rilasciato dalla parrocchia, autenticato dalla Curia Vescovile competente;
- se l'avo trasferitosi all'estero è nato prima della costituzione del Regno d'Italia, occorre verificare la data della sua morte, che deve essere avvenuta successivamente alla data predetta (dovrà dunque essere presentato anche l'atto di morte dell'avo).

INDICAZIONI SUGLI ATTI da presentare:

- **Atti di nascita** del/della richiedente e di tutti i discendenti in linea retta, muniti di traduzione ufficiale italiana;
- **Atti di matrimonio** dell'avo italiano emigrato all'estero, e dei suoi discendenti, in linea retta, compreso quello dei genitori del/della richiedente, muniti di traduzione ufficiale italiana;
- **Certificato rilasciato dalle competenti Autorità dello Stato estero di emigrazione**, munito di traduzione ufficiale in lingua italiana, **attestante che l'avo italiano a suo tempo emigrato dall'Italia non acquistò la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell'ascendente dell'interessato** (certificato di naturalizzazione straniera);
- **TUTTI gli atti di stato civile del/della richiedente**, anche se riferiti ad eventi anteriori alla data di presentazione dell'istanza, ad esempio: atto di matrimonio, atto di divorzio, atto del secondo matrimonio...;
- in caso di stato civile "celibe" e "nubile", deve essere esibita un'attestazione consolare che attesti tale situazione.

I figli di cittadina italiana nati prima del 01/01/1948 e tutti i loro discendenti potranno ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana solo ed esclusivamente per via giudiziale presso il competente tribunale civile (art. 1 co. 36 L. n. 206 del 26.11.2021, modificativa del co. 5 dell'art. 4 D.L. n. 13/2017).

L'Ufficio di Stato Civile potrà richiedere delle integrazioni documentali qualora dall'esame dei documenti prodotti non vi sia certezza di trasmissione della cittadinanza italiana.

Gli atti di stato civile formati all'estero devono essere tutti debitamente legalizzati dalla competente Autorità consolare italiana all'estero, o apostillati nel caso in cui lo Stato estero abbia aderito alla Convenzione dell'Aja del 05 ottobre 1961. Gli atti devono essere corredati dalla relativa traduzione. La traduzione, se fatta all'estero, dovrà essere debitamente legalizzata/apostillata. L'atto originale e la traduzione possono essere privi di legalizzazione/apostille, solo se ne è espressamente prevista l'esenzione dalla normativa vigente.

Se effettuata in Italia, la traduzione asseverata potrà essere eseguita da chiunque conosca la lingua di origine del certificato e quella italiana (a eccezione dell'interessato/a/i), tramite la produzione del relativo verbale di giuramento, ricevuto dal cancelliere di qualsiasi ufficio giudiziario, compreso l'Ufficio del Giudice di Pace oppure da Notaio, senza ulteriori

adempimenti. In Italia, la traduzione può essere effettuata anche dalle rappresentanze diplomatiche o consolari straniere, che possono essere individuate tramite gli elenchi del Ministero degli affari esteri italiano, all'indirizzo <https://www.esteri.it/it/servizi-consolari-e-visti/italiani-all-estero/rapprstraniere/>

In questo caso, le firme dei funzionari consolari esteri devono avere la legalizzazione prefettizia.

Se il/la richiedente lo status civitatis italiano si avvale della documentazione depositata in altro Comune, tale documentazione dovrà preventivamente essere acquisita dall'ufficio anagrafe già al momento della richiesta di iscrizione, tale operazione sarà possibile solo a seguito della espressa indicazione del richiedente del Comune/dei Comuni depositari dell'atto o degli atti.

Sarà cura dell'Ufficio di Stato Civile – Ufficio Cittadinanza valutare a propria volta se la documentazione richiesta possa essere utilizzata ai fini del procedimento oppure sia necessario che il/la richiedente presenti dei documenti più recenti/aggiornati. Si ricorda che copie di copie conformi di atti originali non sono accettati.

INCONGUENZE DATI ATTI STRANIERI

L'Ufficiale di Stato Civile esegue esclusivamente un'analisi di natura documentale non discrezionale rispetto a quanto presentato dalla/dall'interessato. I dati personali delle persone coinvolte devono coincidere interamente. In caso di incongruenze relative a nomi, cognomi, date di nascita, età, eventuale mancanza di corrispondenze, gli atti prodotti non consentirebbero una sicura ricostruzione della discendenza, né l'acquisizione di elementi certi sulle vicende di cittadinanza degli avi dell'interessato.

Se il richiedente/la richiedente intende far rettificare gli atti dall'autorità amministrativa e/o giudiziaria, o se gli atti sono già stati oggetto di rettifica da parte della competente autorità straniera, l'interessato dovrà produrre anche i relativi provvedimenti di correzione. Anch'essi dovranno essere legalizzati o apostillati e tradotti secondo le disposizioni summenzionate.

ATTI DI STATO CIVILE IN FORMATO ELETTRONICO (Specifica atti Argentini)

A partire dal 15/04/2019, alcune province argentine rilasciano atti di stato civile esclusivamente in supporto elettronico con firma digitale, ed hanno pertanto, convertito in formato digitale tutti gli atti di stato civile di pertinenza, sui quali viene apposta, ai fini della loro trascrizione all'estero, l'apostille elettronica (c.d. e-Apostille), che sarà verificabile mediante sito web governativo.

Pertanto, gli atti argentini redatti in formato pdf e sottoscritti con firma digitale costituiscono documento originale informatico, mentre il documento prodotto dal cittadino argentino all'ufficiale di stato civile è copia cartacea di un documento informatico di cui è possibile verificare la corrispondenza allo stesso della copia analogica.

Per gli atti emessi prima del 15/04/2019, non essendo possibile effettuare per via telematica la verifica dell'apostille, dovrà essere richiesta l'apposizione dell'apostille (vedi circolare atti Gedo). Tali istruzioni sono state diramate per l'Argentina e non sono applicabili per altri Paesi.

TRATTENUTA DOCUMENTAZIONE A CURA DELL'UFFICIO

Il riconoscimento dello status cittadina/cittadino italiano è antecedente e propedeutico alla successiva trascrizione degli atti che riguardano la/il richiedente.

Il procedimento di riconoscimento della cittadinanza italiana avrà esito negativo quando non sarà stato possibile accertare la trasmissione della cittadinanza. **In questo caso gli atti di stato civile del richiedente non saranno trascritti e non saranno restituiti in quanto facenti parte del fascicolo del procedimento.** Potrà essere rilasciata copia autentica degli stessi solo se i documenti consegnati sono originali (e non già copie autentiche).

La documentazione presentata nell'ambito del procedimento di riconoscimento della cittadinanza italiana sarà protocollata e conservata agli atti del procedimento.

La conclusione negativa del procedimento non consentirà la restituzione della somma di 600€ pagata per l'avvio dello stesso.